



IL PRESIDENTE

Roma, 8 gennaio 2021


Cari Soci,

torno brevemente sulla revisione dello Statuto, per segnalare che il Consiglio Direttivo in una specifica riunione ha ritenuto di correggere alcuni refusi presenti nel documento: in particolare, anche i Soci a riposo conservano ovviamente la qualifica di Soci effettivi (articolo 3 comma 1), si era purtroppo trattato di un puro errore materiale di battitura del testo.

Con l'occasione, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di non procedere a modifiche dell'attuale formulazione dell'articolo 7, relativo agli Aggregati (si mantiene dunque la formula dell'attuale Statuto), nonché di precisare meglio la composizione dell'Assemblea dei Soci (articolo 17 comma 1).

Nel ringraziarvi per l'attenzione e nell'allegare la nuova versione dello Statuto proposto, torno ad auspicare un'ampia partecipazione al voto su questo importante passaggio della vita del nostro Circolo – sul quale avremo modo di confrontarci nelle prossime settimane.

Con molti cordiali saluti,


Luigi Vignali

Proposta di nuovo Statuto: principali modifiche

All' **articolo 3**, si prevede un meccanismo di incentivazione per l'iscrizione al Circolo dei nuovi assunti al Ministero e si introduce la figura di "Socio all'estero" per chi presta servizio fuori dall'Italia.

All' **articolo 4** si definiscono meglio le disposizioni per Soci Onorari e Benemeriti.

All' **articolo 5** si stabilisce il principio di rotazione nella rappresentatività per gli Aggregati e si precisano le loro modalità di partecipazione alle riunioni del Consiglio.

All' **articolo 8** si amplia la possibilità per i parenti di frequentare il Circolo.

All' **articolo 11** si prevede che le quote si basino sull'utilizzo delle strutture del Circolo (non solo per la parte sportiva) e si elimina la quota "*a carico*". Soprattutto, si introduce la possibilità di una quota forfetaria per il rientro di coloro che non abbiano pagato per vari anni e si prevede che chi non si sia iscritto subito al Circolo possa entrare con quota maggiorata (da leggere insieme al nuovo articolo 3), mentre chi si iscrive entro un quinquennio dall'assunzione potrebbe beneficiare di quote ridotte.

All' **articolo 17** si precisa la composizione dell'Assemblea dei Soci e si chiarisce che bisogna aver corrisposto la quota per votare.

All' **articolo 21** si amplia la riserva di posti in Consiglio Direttivo anche alla Dirigenza del Ministero

All' **articolo 22** si prevede una più flessibile modalità per l'approvazione dei verbali.

All' **articolo 23**, da un lato si attualizza la norma sul primo mandato elettorale (quello in corso), dall'altro soprattutto si introduce una nuova regola per la sostituzione dei dimissionari, il cui posto viene preso dai primi dei non eletti (purché abbiano ricevuto un numero minimo di voti), consentendo al Consiglio di continuare a lavorare.

All' **articolo 24** viene esplicitamente sancita la possibilità di tenere il Consiglio in videoconferenza.

Agli **articoli 26, 27 e 28** si attualizza la norma e si specificano meglio la modalità di elezione del Collegio Sindacale e dei Proviviri.

Statuto

(nuova versione proposta all'Assemblea straordinaria dei Soci)

I – FINALITÀ

Art. 1

1. È costituita tra i dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale – qui appresso indicato come “il Ministero”- un’associazione senza scopo di lucro denominata “Circolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale” o anche “Circolo degli Esteri” (qui appresso indicato come Circolo) con sede nell’immobile demaniale sito in Roma, Lungotevere dell’Acqua Acetosa 42, sullo spazio anch’esso demaniale, dati entrambi in concessione al Circolo stesso.

Art. 2

1. Le finalità del Circolo sono di concorrere alle attività istituzionali e di rappresentanza del Ministero nonché facilitare i contatti tra i Soci, anche mediante la pratica dilettantistica di discipline sportive e di attività ricreative.
2. I rapporti tra il Ministero e il Circolo sono regolati da apposita Convenzione.

II – SOCI

Art. 3

1. Sono di diritto Soci effettivi del Circolo i dipendenti del Ministero in servizio o a riposo che ne abbiano fatta domanda alla data di approvazione del presente Statuto o comunque entro un quinquennio dall’assunzione in ruolo.
2. Sulle domande pervenute oltre i termini di cui al comma 1 del presente articolo il Consiglio Direttivo delibera caso per caso a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei Consiglieri presenti. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare un eventuale respingimento.
3. I Soci effettivi con un’anzianità di appartenenza al Circolo superiore ad un anno, che per servizio si assentino da Roma per un periodo non inferiore a dodici mesi, possono a richiesta essere dichiarati “Soci all’estero” dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ridotta per i Soci all’estero, le modalità di loro frequenza del Circolo e ogni altra disposizione necessaria sono fissate dal Consiglio Direttivo con apposito Regolamento di attuazione. Al momento del rientro a Roma i Soci all’estero si impegnano a fare richiesta di reintegro nella categoria di Socio effettivo.

Art. 4

1. Sono Soci Onorari coloro che ricoprono o hanno ricoperto le cariche di Ministro del Ministero e – **limitatamente alla durata della loro nomina** - **coloro che ricoprono le cariche di** Vice Ministro e Sottosegretario di Stato del Ministero
2. Possono essere **ammessi** come Soci Onorari, **su proposta del Consiglio Direttivo**, le Alte cariche dello Stato e delle Istituzioni dell'Unione Europea, fatta salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di estendere tale qualifica anche dopo la scadenza del mandato.
3. Possono essere **ammessi come** Soci Benemeriti, su loro richiesta, coloro che sono stati Soci Onorari, **nonché** coloro che, per decisione del Consiglio Direttivo adottata a scrutinio segreto col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, siano nominati tali per segnalati titoli di benemerenzza verso il Circolo o il Ministero. I Soci Benemeriti, ai fini delle quote d'iscrizione, sono equiparati ai Soci Effettivi.

III –AGGREGATI

Art. 5

1. Allo scopo di favorire i contatti dei Soci, specialmente con i diplomatici stranieri e con ambienti professionali particolarmente qualificati, il Circolo ammette, su domanda degli interessati, un numero limitato di esterni al Ministero come Aggregati.
2. Gli Aggregati partecipano alle attività sociali e alle Assemblee del Circolo senza diritto di voto.
3. Tre rappresentanti degli Aggregati, da loro stessi designati annualmente con procedure appositamente regolamentate, **anche con l'obiettivo di assicurare il principio di rotazione**, sono invitati a partecipare **alla relativa parte del Consiglio Direttivo con funzioni consultive per la trattazione dei punti all'ordine del giorno attinenti al funzionamento e utilizzo delle strutture sportive, per famiglie e i giovani e per le attività culturali, nonché per le questioni relative alla sicurezza**

Art. 6

1. Il Consiglio Direttivo delibera caso per caso sulle domande di aggregazione al Circolo. Nelle sue valutazioni, esso favorisce l'equilibrio di genere e l'aggregazione dei nuclei familiari.
2. Il Consiglio Direttivo dà la precedenza nell'accettazione delle domande a:
 - a) Membri del Corpo Diplomatico e Consolare, delle Rappresentanze dell'Unione Europea e delle Organizzazioni Internazionali con sede in Italia ai quali sia riconosciuto lo status diplomatico;
 - b) Personale di altre amministrazioni, agenzie, enti pubblici e privati, associazioni o società stabilmente operanti nel Ministero;
 - c) Parlamentari italiani;
 - d) Esponenti degli organi esecutivi e giudiziari dello Stato;
 - e) Esponenti del mondo della cultura e dell'economia;
 - f) Corrispondenti della stampa estera accreditati presso il Ministero;
 - g) Giornalisti italiani iscritti all'Albo;
 - h) Stretti congiunti dei Soci;

i) Soci di altri circoli con i quali il Circolo degli Esteri abbia concluso accordi di collaborazione. Nel deliberare in merito alle loro domande di aggregazione, il Consiglio tiene conto delle condizioni di reciprocità.

3. La perdita della qualifica ricoperta non comporta decadenza dall'iscrizione come Aggregato e non è ostativa al rinnovo.

Art. 7

1. La domanda di ammissione in qualità di Aggregato deve essere controfirmata da due Soci Effettivi e motivata da uno dei due con lettera di presentazione.
2. Il Consiglio Direttivo, tenendo conto della capacità ricettiva degli impianti del Circolo, fissa annualmente un contingente numerico per l'accoglimento delle domande di aggregazione.
3. Le delibere in merito alle domande di aggregazione sono prese a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei Consiglieri presenti. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivarne il respingimento.
4. Alla fine di ogni esercizio finanziario (e in relazione a quanto disposto dal secondo comma del presente articolo) il Consiglio Direttivo stabilisce discrezionalmente a quali degli Aggregati dell'anno precedente, che desiderino conservare l'iscrizione, possa venire rinnovata l'aggregazione per l'anno successivo. L'anzianità quale Aggregato non costituisce titolo per il rinnovo dell'aggregazione.

IV – FAMILIARI

Art. 8

1. Hanno diritto di frequentare il Circolo, alle condizioni stabilite dall'art. 11 e se in regola con il versamento delle quote, il coniuge o convivente, i loro figli o nipoti diretti, e i loro **nipoti in linea collaterale di terzo grado -zio /nipote-** fino al ventiseiesimo anno di età) dei Soci (anche in caso di decesso di questi ultimi) e degli Aggregati per la durata dell'aggregazione.

V – INVITATI E OSPITI

Art. 9

1. È facoltà del Consiglio Direttivo fissare ogni anno modalità e criteri per l'ammissione, come invitati temporanei per un periodo non superiore a sessanta giorni nel corso dell'anno, dei familiari e conviventi dei Soci in servizio all'estero di cui all'Art. 11 comma 3.
2. Il Consiglio Direttivo può altresì decidere l'eventuale rilascio di Tessere di cortesia a tempo determinato e fissare modalità e criteri per brevi inviti di cortesia in presenza di particolari situazioni che si riveleranno di utilità alle finalità del Circolo.

Art. 10

1. Il Consiglio Direttivo disciplina, nell'ambito delle norme del presente Statuto, la facoltà riconosciuta ai Soci e agli Aggregati di invitare ospiti nella sede sociale. In ogni caso essi potranno frequentare la sede sociale soltanto se accompagnati dal Socio o dall'Aggregato invitante.

VI – QUOTE SOCIALI

Art. 11

1. Il pagamento delle quote sociali è obbligatorio.
2. Il Consiglio Direttivo fissa le quote annuali di associazione per i Soci e gli Aggregati entro il 31 dicembre e ne determina le modalità di pagamento, tenendo conto della partecipazione alle attività sportive del Circolo. Possono essere previste particolari condizioni per favorire il più sollecito versamento delle quote.
3. Quote ridotte possono essere decise dal Consiglio Direttivo per
a) il coniuge o il convivente e gli altri familiari a carico di cui all'art. 8.
b) il coniuge, il convivente e gli altri familiari di cui all'art. 8 non a carico;
I medesimi criteri si estendono anche a favore dei superstiti dei Soci effettivi.
4. Quote speciali di aggregazione possono essere decise anche a favore dei superstiti degli Aggregati.
5. Il Consiglio Direttivo decide annualmente le quote sociali per gli Aggregati di cui all'art. 6 comma 2, lettere a) e b).
6. Il Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei presenti può decidere particolari forme di incentivazione volte a favorire l'aggregazione al Circolo delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari e dell'Unione Europea, per le Organizzazioni Internazionali presenti in Italia nonché per istituzioni e/o gruppi di persone la cui partecipazione alla vita del Circolo sia per esso di particolare interesse.
7. I Soci, gli Aggregati e i loro familiari sospesi, espulsi o dimissionari non hanno diritto al rimborso, nemmeno parziale, della quota sociale annuale.
8. Il Consiglio Direttivo, in circostanze eccezionali su proposta del Presidente, può deliberare la possibilità per i Soci Effettivi che non abbiano corrisposto le quote sociali per alcuni anni, di iscriversi nuovamente al Circolo, previo pagamento, oltre alla quota di iscrizione per l'anno di rientro, di una somma forfetaria non inferiore a 5 annualità.
9. Il Consiglio Direttivo può deliberare una diversa quota sociale, comunque non superiore a quella prevista per gli Aggregati, per nuovi Soci Effettivi ammessi ai sensi dell'articolo 3 comma 2.
10. Il Consiglio Direttivo può deliberare una minore quota sociale per il primo quinquennio dei nuovi Soci effettivi ammessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Art. 12

1. Il mancato versamento della quota entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo preclude l'accesso al Circolo fino alla data della sua regolarizzazione.

VII – REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 13

1. L'accesso al Circolo è riservato ai Soci, agli Aggregati, ai loro familiari e conviventi nonché agli invitati e ospiti che sono tenuti in qualsiasi momento a dimostrare il proprio titolo a frequentare il Circolo, al personale addetto al controllo.
2. I Soci e gli Aggregati sono responsabili patrimonialmente per qualsiasi danno arrecato ai locali, mobili, attrezzature, ecc. da loro stessi, dai loro familiari, invitati o dipendenti privati.

Art. 14

1. I Soci, gli Aggregati e i loro familiari sono tenuti alla stretta osservanza dello Statuto nonché dei regolamenti particolari emanati in base all'art. 22.
2. Gli stessi sono comunque tenuti a un comportamento ispirato a norme di correttezza, buona educazione e civile convivenza.

Art. 15

1. L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo può dar luogo al richiamo scritto, alla sospensione temporanea dalla frequentazione del Circolo e, nel caso di violazioni di particolare gravità e/o reiterate, all'espulsione definitiva.
2. Le relative deliberazioni, che sono di competenza del Consiglio Direttivo, vengono prese a scrutinio segreto e, in caso di espulsione, con la maggioranza di due terzi dei componenti.
3. Contro i detti provvedimenti è consentito il ricorso al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.
4. Al Socio nei confronti del quale sia stata deliberata e confermata la sospensione è preclusa la possibilità di assumere o conservare cariche sociali.

VIII – ORGANI SOCIALI

Art. 16

1. Sono Organi Sociali:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio Sindacale;
 - e) il Collegio dei Probiviri.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea e degli altri Organi Sociali debbono essere comunicate ai Soci e agli Aggregati nel più breve tempo possibile.
3. Le cariche sociali non sono retribuite.
4. Soltanto i Soci Effettivi possono candidarsi per gli Organi Sociali.

5. Non sono ammesse candidature per più di un Organo Sociale.

IX – ASSEMBLEA

Art. 17

1. L'Assemblea è costituita dalla totalità dei Soci Effettivi di cui all'articolo 3 commi 1, 2 e 3 e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.
2. Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che hanno corrisposto le quote sociali nell'anno precedente quello in cui si svolge l'Assemblea.

Art. 18

1. L'Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria su un Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente una volta l'anno entro il 1° marzo.
3. L'Assemblea Ordinaria delibera sul Bilancio Consuntivo dell'anno precedente, si esprime sulla relazione del Presidente, sul bilancio preventivo e sui programmi di attività sociale previsti per l'anno in corso. Inoltre essa si esprime o pronuncia su ogni altro argomento interessante il funzionamento del Circolo secondo quanto indicato nell'Ordine del Giorno.
4. Eventuali argomenti proposti dai Soci e rientranti nelle competenze dell'Assemblea Ordinaria, che pervengano con richiesta scritta e motivata anche per via telematica entro il 10 gennaio, sono valutati dal Consiglio Direttivo per un loro inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.
5. L'Assemblea Ordinaria che si tiene l'anno che precede quello in cui deve rinnovare le cariche sociali elegge una Commissione Elettorale composta da cinque membri e cinque supplenti. Il Presidente è eletto dalla Commissione fra i suoi membri. La Commissione resta in carica fino all'elezione di quella successiva. La prima elezione della Commissione Elettorale sarà effettuata nel corso della prima assemblea dei Soci che si terrà dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.
6. Nessuno può essere membro della Commissione Elettorale e membro o candidato al Consiglio Direttivo, al Collegio Sindacale, al Collegio dei probiviri.
7. Entro il 31 dicembre dell'anno che precede la scadenza delle cariche il Consiglio Direttivo stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria e fissa la data di inizio delle operazioni elettorali.
8. La Commissione Elettorale adotta tutte le misure necessarie per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, procede allo spoglio delle schede e al conteggio dei voti, pubblica i risultati, sulla base dei quali il Presidente dell'Assemblea proclama l'elezione dei componenti dei nuovi organi sociali.
9. L'Assemblea Straordinaria è convocata per le modifiche allo Statuto e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci Effettivi. In tale ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro un mese dalla richiesta stessa.
10. Salvo esigenze di convocazione da parte del Consiglio Direttivo in relazione a quanto previsto dal comma 12 e se non ricorre la necessità in relazione a normative sopravvenute, l'Assemblea Straordinaria non può essere convocata per più di una volta tra due successive Assemblee Ordinarie per il rinnovo delle cariche sociali.

11. Ove possibile, l'Assemblea Straordinaria verrà fissata in concomitanza con l'Assemblea Ordinaria, salvo motivi di opportunità e/o urgenza, prospettati dai richiedenti. In tal caso, l'Assemblea Straordinaria deve tenersi in principio entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo diversa motivata decisione del Consiglio Direttivo, tempestivamente comunicata ai Soci.
12. È devoluta all'esclusiva competenza dell'Assemblea ogni decisione che comporti una spesa di straordinaria amministrazione di ammontare globalmente superiore a un quarto delle entrate percepite nel corso dell'ultimo esercizio finanziario o che, comunque, comporti un indebitamento per il Circolo che si estenda oltre l'esercizio sociale in corso.

Art. 19

1. Il diritto di intervento alle Assemblee può esercitarsi di persona o a mezzo comunicazione telematica indirizzata al Presidente dell'Assemblea.
2. Il diritto di voto alle Assemblee si esercita di persona o in via telematica o mediante delega nominativa scritta che potrà essere conferita a qualsiasi altro Socio effettivo.
3. Ogni Socio può essere portatore di un massimo di cinque deleghe, di cui una di Socio in servizio a Roma o a riposo e quattro di Soci in servizio all'estero.
4. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi dei componenti, emana il Regolamento che disciplina le elezioni alle cariche sociali e lo svolgimento delle votazioni nelle Assemblee.
5. Il voto per l'elezione delle cariche sociali è segreto. Il Regolamento elettorale ne assicura la segretezza.

Art. 20

1. Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria che modificano lo Statuto s'intendono approvate se ottengono la maggioranza dei voti, purché abbia partecipato al voto la maggioranza dei Soci.
2. Se non è diversamente disposto, le modifiche approvate entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Salvo che non derivino da esigenze di adattamento a normative sopravvenute, le modifiche allo Statuto comunque afferenti agli Organi Sociali non si applicano agli Organi Sociali in carica al momento della loro approvazione.
3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea firmato dal Presidente deve essere inviato ai Soci e agli Aggregati con congruo anticipo e contenere l'indicazione del luogo di riunione, la data e l'ora, nonché l'Ordine del Giorno precisando quali questioni saranno sottoposte al voto dei Soci. Viene altresì portata alla loro attenzione sul portale del Circolo la documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea.

X – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tredici Consiglieri effettivi eletti dall'Assemblea Ordinaria, di cui almeno tre eletti fra i Soci candidati appartenenti alle aree funzionali **o alla Dirigenza** del Ministero.
2. Nella prima seduta il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente e assegna incarichi specifici ai singoli Consiglieri.
3. In relazione a particolari esigenze può altresì nominare un Comitato Esecutivo, di cui farà parte uno dei Consiglieri più giovani, e formare Gruppi di Lavoro su determinate materie.

Art. 22

1. Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto espressamente previsto dal presente Statuto, promuove e regola l'attività del Circolo; provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria (eccetto per quanto è riservato all'Assemblea); elabora i bilanci; esamina comunicazioni, proposte e reclami dei Soci e degli Aggregati che non rientrino nella competenza degli altri Organi Sociali, decidendo al riguardo; assume il personale, delimitandone funzioni e responsabilità; decide su ogni altra questione concernente il funzionamento del Circolo; risponde all'Assemblea del regolare funzionamento del Circolo nonché del retto impiego dei fondi e della custodia del patrimonio mobiliare e immobiliare del Circolo; nomina un Direttore per il disbrigo degli affari correnti; emana e modifica, nel quadro delle disposizioni del presente Statuto, i regolamenti speciali necessari per l'organizzazione e il funzionamento del Circolo e degli organi sociali, costituendo, se del caso, Gruppi di Lavoro per lo svolgimento delle diverse attività sociali e sportive appositamente regolamentate.
2. Il Consiglio può sostenere Associazioni che operano nel suo ambito, concorrendo al perseguimento dei fini statutari.
3. Per essere esecutive le delibere del Consiglio devono risultare dal verbale delle decisioni approvato **entro la seduta successiva a quella** nel corso della quale sono adottate, ferma restando la facoltà dei singoli Consiglieri e Sindaci di farvi sinteticamente stato delle proprie osservazioni.

Art. 23

1. Il Consiglio dura in carica tre anni.
2. Il Presidente e i Consiglieri non possono candidarsi per più di due mandati consecutivi. Il mandato attualmente in corso, della durata di **tre** anni, viene conteggiato come primo mandato.
3. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, **essi verranno sostituiti seguendo l'ordine dei Soci Effettivi risultati non eletti, purché abbiano ottenuto almeno un decimo dei voti espressi dagli elettori. Qualora il numero dei Consiglieri dovesse comunque scendere al di sotto della soglia di sette componenti,** verranno indette entro tre mesi elezioni suppletive per reintegrare fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo i posti rimasti vacanti.
4. Nelle elezioni suppletive due terzi dei posti da coprire sono riservati ai candidati di età inferiore a quarantacinque anni, fatta salva la riserva dei posti di cui all'art. 21.
5. Il Consiglio resta in carica fino al 28 (o 29) febbraio. Le elezioni hanno luogo entro la stessa data. Il nuovo Consiglio entra in carica il 1° marzo successivo.

Art. 24

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta al mese oppure su richiesta di tre Consiglieri.
2. Il Consiglio è validamente costituito se partecipa la maggioranza dei componenti. Può essere regolamentata la partecipazione ~~a richiesta dell'interessato~~ attraverso video o audio conferenza.
3. Salvo i casi speciali previsti dallo Statuto o dai Regolamenti, le determinazioni sono prese a maggioranza di voti senza tener conto delle astensioni: a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli impegni di spesa, quando non concernono la manutenzione ordinaria, devono essere approvati con la maggioranza di due terzi dei componenti.
4. Nei casi in cui lo Statuto richieda per la validità delle deliberazioni la maggioranza dei due terzi dei componenti, i Consiglieri impossibilitati a partecipare possono comunicare il loro voto a mezzo comunicazione scritta al Presidente.

XI – PRESIDENTE

Art. 25

1. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza legale del Circolo e la firma sociale; dispone per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e riferisce ad esso sui provvedimenti presi, ha la responsabilità di tutta l'attività esecutiva. Col consenso del Consiglio può delegare alcune delle sue funzioni.
2. Egli, inoltre, in caso d'urgenza, può prendere le decisioni di competenza del Consiglio, fatta eccezione per le deliberazioni per cui è richiesta la maggioranza qualificata, sottoponendole alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente è assistito da un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento anche per quanto riguarda la rappresentanza legale e la firma sociale; dal Comitato Esecutivo ove costituito, dai Consiglieri delegati preposti a singoli settori di attività; nonché dal Direttore che cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

XII- COLLEGIO SINDACALE

Art. 26

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. A ~~partire dalla conclusione dell'attuale mandato quadriennale~~ Essi durano in carica tre anni e possono candidarsi ~~senza limiti di mandati~~.

Art. 27

1. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

2. Ogni Socio o Aggregato può denunciare i fatti che ritiene censurabili esclusivamente al Collegio Sindacale, il quale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea ordinaria, informandone il Consiglio Direttivo per gli aspetti di sua competenza.
3. Il Collegio Sindacale, per quanto non direttamente previsto, svolge le proprie funzioni sulla base degli Articoli 2403 – 2408 del Codice Civile, fin dove applicabili.
4. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per via telematica.
5. **L'esito delle deliberazioni viene comunicato con ogni sollecitudine al Consiglio, in forma scritta.**

XIII – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Probiviri e da due supplenti eletti dall'Assemblea. **A partire dalla conclusione dell'attuale mandato quadriennale** Essi durano in carica tre anni e possono candidarsi **senza limiti di mandati**. Il Collegio si convoca di iniziativa propria o su invito del Consiglio Direttivo.

Art. 29

1. Al Collegio dei Probiviri sono demandati i ricorsi previsti dall'art. 15 del presente Statuto e le controversie che potessero sorgere tra Soci e/o Aggregati.
2. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza. Il Collegio comunica per iscritto agli interessati le proprie deliberazioni.

XIV – DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO

Art. 30

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo ed esaminato dal Collegio Sindacale, deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria entro il 1° marzo.
3. È fatto obbligo al Circolo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata della vita del Circolo, in favore di Amministratori, Soci, Aggregati, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano state effettuate a favore di enti che per legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente o specificamente previste dalla normativa vigente.
5. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe, su indicazione del Ministero, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

XV – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto, nel testo riportato dal Rogito Notarile, è pubblicato sul Sito Internet del Circolo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.